

STATUTO

**FERMENTO OFFICINA ZERO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA PAESTUM 95

Numero REA: RG - 424845

Codice fiscale: 01723920888

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

Statuto aggiornato al giorno 1/06/2022

Allegato 'A'
N. 10189 Racc.

STATUTO
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Sede e Denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, art. 1, lett. b), con sede nel Comune di Ragusa, la cooperativa sociale denominata 'FERMENTO OFFICINA ZERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'.

La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo Amministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè succursale anche altrove, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2070 (trentuno dicembre duemilasettanta).

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone la promozione, la valorizzazione umana e l'integrazione sociale attraverso il lavoro e/o il compimento di attività produttive varie di soggetti che, a vario titolo, vivono una condizione di emarginazione sociale o di semplice disagio economico e precisamente di "persone svantaggiate" così come definite dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la disciplina delle cooperative sociali, e dalle altre disposizioni di legge in materia.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi, istituzionali e non.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha un oggetto sociale finalizzato all'inserimento lavorativo di 'persone svantaggiate' nei settori e nelle varie attività che si propone di esercitare e di cui al seguente elenco:

a) produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti alimentari, con particolare riferimento ai prodotti da forno ed alle conserve di ortaggi e frutta; organizzazione, gestione e conduzione, in proprio e non, di aziende agricole e forestali, nonché coltivazione ortofrutticola,

florovivaistica e vitivinicola, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione, conservazione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle proprie colture o acquistati da terzi; allevamento di animali in genere, con la creazione di tutti gli impianti necessari a tale attività, nonché per la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivati; lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;

b) produzione e commercializzazione di articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili ed arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni che rientrino nella logica del commercio equo e solidale, promozione ed organizzazione di gruppi d'acquisto solidale (G.A.S.);

c) segagione e lavorazione delle pietre e del marmo, lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico di altri prodotti in ceramica, di prodotti refrattari, di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, di mattoni, tegole ed altri prodotti per

l'edilizia in terracotta; intonacatura e stuccatura, posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, rivestimento di pavimenti e di muri, lavori edili non specializzati, lavori di muratura, idraulici, elettrici, tinteggiatura e pittura, falegnameria, vetreria, lavori di completamento e di finitura degli edifici; organizzazione e gestione di laboratori per la produzione, il restauro e la vendita di manufatti artigianali, agricoli, artistici ed affini; la Cooperativa potrà assumere anche la lavorazione per conto di altre imprese e di Enti ed amministrazioni pubbliche e vendere la propria produzione, oltre che direttamente, anche avvalendosi di rappresentanti, agenti e simili;

d) gestione di musei, zone archeologiche, parchi e ville di proprietà di enti pubblici e privati, cura, restauro e ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il consolidamento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola, organizzazione e gestione di "laboratori didattici" e di corsi di formazione professionale nei settori inerenti l'oggetto sociale; promozione di iniziative culturali varie anche finalizzate

all'incremento del flusso turistico ed alla tutela delle tradizioni culturali, organizzazione e/o gestione di manifestazioni di degustazione in genere, fiere, congressi, convegni, seminari e simili; la gestione di strutture ricettive per il turismo e annessi servizi turistici; la prestazione di servizi quali visite guidate, gite turistiche, pellegrinaggi, noleggio (con o senza conducente) di automezzi, barche, motocicli, biciclette e veicoli in genere; la prestazione di servizi di animazione socio-ricreativa; la preparazione e somministrazione di cibi e bevande, distribuzione di pasti precotti, gestione di mense e self-service all'interno di strutture ricettive, aziendali e

pubbliche, gestione di bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie e ristoranti;

e) prestazioni d'opera nel settore della logistica distributiva delle aziende, quali la movimentazione fisica, stoccaggio, facchinaggio, consegna e distribuzione di merci e/o prodotti di qualsiasi genere ed attività a queste connesse, attività di trasloco; sistemazione e gestione archivi di privati ed Enti pubblici;

f) gestione di servizi di pubblica utilità e, specificatamente, servizi di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;

gestione di servizi di giardinaggio, lavori di scerbatura e potatura di alberi, gestione, custodia e manutenzione del verde pubblico; servizi cimiteriali; gestione di lavanderie; attività di raccolta, preselezione, trasferimento, trasporto,

trattamento, riutilizzo, recupero, ammasso, deposito, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di ogni classificazione

e tipologia; servizi vari relativi all'arredo urbano; gestione delle aree di sosta a pagamento;

g) promozione e partecipazione a ricerche sulla diversabilità

suscettibili di applicazione presso gli istituti, gli Enti,

le Cooperative ed i Consorzi, ideazione, elaborazione e promozione di iniziative e/o programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo per le persone in situazioni di disagio, emarginate e svantaggiate; servizi di orientamento nel lavoro nei

confronti di soggetti svantaggiati che svolgono attività di cura alla persona, fornendo la necessaria preparazione professionale e assistenza su un piano amministrativo e tecnico; gestione di case di accoglienza per immigrati e la realizzazione di misure di accoglienza all'interno di strutture, quali le comunità alloggio, finalizzate all'attuazione di un'assistenza integrata nei confronti di immigrati, rifugiati politici e richiedenti protezione internazionale nonché di persone in stato di disagio sociale;

h) la tutela degli animali selvatici, randagi o domestici, la gestione di uffici e sportelli informativi sulla normativa inerente la tutela degli animali, la realizzazione di corsi di formazione per il personale operante all'interno di rifugi e centri per animali e corsi di educazione cinofila cane-proprietario, la gestione di attività di dog-sitter, di toelettatura per animali; la gestione e/o la realizzazione di aree sgambatura, di cimiteri per animali, di spiagge attrezzate per animali di compagnia, la realizzazione di programmi di riabilitazione comportamentale per animali di proprietà o che vivono nei rifugi, nonché di attività di preparazione ed educazione di animali da utilizzare per terapie assistite, con rilascio di relative certificazioni.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali ed immobiliari nonché - con esclusione di qualsiasi operazione svolta 'da e nei confronti del pubblico' - anche finanziarie e mobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, il tutto nei limiti e con rispetto della legislazione vigente, e dovendosi in ogni caso ritenere esclusa qualsiasi attività non compatibile con la forma giuridica adottata.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati unicamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà costituire, inoltre, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per la realizzazione degli anzidetti scopi la Cooperativa si prefigge anche la stipula di convenzioni con Enti locali (comuni, provincie, regioni, ecc.) o con enti pubblici, morali e privati, nonché la partecipazione a gare d'appalto.

La Cooperativa può godere di beni immobili confiscati alla mafia e alla stessa assegnati in concessione a titolo gratuito dagli enti locali, per la realizzazione delle finalità istituzionali o sociali, ai sensi della legge n. 575 del 31 maggio 1965 - Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere; potrà aderire e integrarsi con altre organizzazioni, su un piano nazionale, europeo e transfrontaliero, perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni e Comuni, nonché a privati ed enti pubblici, dalla Comunità Europea e da qualsiasi altro tipo di organismo.

La Cooperativa si propone di svolgere le attività suddette attuando i principi della solidarietà civile. Eventuali attività di carattere professionale, tra quelle sopra elencate, saranno svolte da professionisti abilitati iscritti nei relativi albi, con espressa esclusione dell'esercizio diretto da parte della società di attività espressamente 'riservate'.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) i lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente all'attività lavorativa della cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) età non inferiore a diciotto (18) anni;
 - 2) qualifica attinente all'oggetto sociale;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/91 e che siano in possesso di esperienza nei settori di cui all'oggetto sociale;
- c) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;
- d) associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove (9), questi possono essere solo persone fisiche.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo (1/3) del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti consentiti dalla legge, in apposito regolamento in funzione della natura dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- d) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere

ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei (6) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

Il passaggio alla categoria di socio lavoratore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa dichiarazione di accettazione dei regolamenti di cui all'art. 38 del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione ai bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità del socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,

se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,

oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che

li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione

dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e

al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della

prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da

apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro cinquecento (Euro 500,00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci (10).

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al due per cento (2%) rispetto a quello stabilito per gli altri soci;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto per ogni cinquemila (5.000,00) Euro di capitale sociale sottoscritto, con il massimo di cinque voti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al

rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro venticinque (Euro 25,00), e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla Legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale soprapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza

l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo

Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del trenta per cento (30% - e comunque la quota stabilita dalla legge), al fondo di riserva legale;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e in conformità alle norme di legge in materia.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante

- una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento delle quote di partecipazione detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi sociali)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci, entro il termine di cui sopra, al domicilio risultante dal Libro soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
 - 2) procede alla nomina degli Amministratori e può nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
 - 3) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;
 - 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai componenti l'organo di controllo;
 - 5) approva i regolamenti interni;
 - 6) provvede alle modifiche statutarie;
 - 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
 - 8) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17;
 - 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati nell'art. 23 del presente statuto.
- L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
- In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti (20) giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

A ciascun socio spetta un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o componente dell'organo di controllo della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano oppure, in loro mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a cinque (5) membri.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

La decisione dei soci di nomina dell'organo amministrativo ne determina il compenso.

Per la durata del mandato dell'organo amministrativo si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma, codice civile.

Art. 30 (Competenze dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i componenti dell'organo di controllo, se esistenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 32 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 33 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti ai consiglieri e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 34 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, eventualmente, agli amministratori delegati per il compimento degli atti rientranti nelle loro attribuzioni, salve le eventuali limitazioni contenute nella delega.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie omogenee di atti.

Art. 35 (Organo di controllo)

Qualora si verifichino le condizioni previste dalla Legge, oppure quando i soci lo reputino

opportuno, è nominato, ai sensi dell'art. 2543 c.c., un organo di controllo, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dalla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39 (Principi di mutualità prevalente)

La società non ha finalità speculative, è retta dal principio della mutualità, si avvale in via prevalente delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi, ed opera nel rispetto dei criteri previsti dalla legge per la 'definizione della prevalenza'.

E' fatto espresso divieto alla società:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari, ove la società ne decidesse la previsione, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

La società ha inoltre l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 codice civile, cooperative a mutualità prevalente.

Ai sensi dell'art. 1, co. 4, del D. Lgs. n. 112/2017, le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la 'disciplina delle società cooperative', a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni del detto D. Lgs. n. 112/2017.

Firmato: Giuseppe Lissandrello, Luca Giurdanella notaio.

Copia su supporto informatico dell'allegato 'A' all'atto del sottoscritto Notaio n. 24.019 di rep.,

conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.
Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso registro imprese.
Esente Bollo.